



## **COMUNE DI TERNO D'ISOLA**

### **PROVINCIA DI BERGAMO**

#### **SCHEMA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE CON ANNESSA PALAZZINA SPOGLIATOI E TRIBUNE, DEL CAMPO POLIVALENTE IN ERBA SINTETICA E DELLA TETTOIA FRONTE CAMPO BOCCE SITI IN VIALE DELLO SPORT. PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2025**

- Art. 01 – Oggetto e durata
- Art. 02 – Accettazione dell'incarico di gestione
- Art. 03 – Oneri dell'Amministrazione
- Art. 04 – Obblighi del Gestore
- Art. 05 – Adempimenti del Gestore
- Art. 06 – Personale
- Art. 07 – Responsabilità
- Art. 08 – Tutela degli addetti
- Art. 09 – Accesso agli impianti
- Art. 10 – Tariffe di accesso e uso
- Art. 11 – Contributi e proventi
- Art. 12 – Aggiornamento del contributo
- Art. 13 – Verbale di restituzione
- Art. 14 – Cessione attività.
- Art. 15 – Risoluzione della convenzione
- Art. 16 – Procedimento in caso d'inosservanza obblighi
- Art. 17 – Recesso
- Art. 18 – Foro competente
- Art. 19 – registrazione in caso d'uso
- Art. 20 – Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
- Art. 21 – Trattamento dei dati personali
- Art. 22 – Disposizioni finali

#### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione n. 139/450 del 29/07/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione del campo da calcio comunale con annessa palazzina spogliatoi e tribune, del campo polivalente in erba sintetica e della tettoia di fronte al campo di bocce siti in viale Dello Sport, di proprietà comunale;
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_, sono stati approvati gli esiti della manifestazione di interesse dalla quale risulta che hanno manifestato il proprio interesse i seguenti soggetti:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- tenuto conto degli esiti della trattative svoltesi tra l'Amministrazione comunale e i suddetti soggetti,

## TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata il Comune di Terno d'Isola, cod. fiscale n. 82005730161, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, cod. fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Terno d'Isola (BG), Via Casolini, n. 7,

E

\_\_\_\_\_, P.IVA e C.F. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, rappresentata \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

stipulano e convengono quanto segue:

### Art. 1- Oggetto e durata

1. Il Comune di Terno d'Isola di seguito denominato "Amministrazione", concede a \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, di seguito definita "Gestore", la gestione del campo da calcio comunale con annessa palazzina spogliatoi e tribune, del campo polivalente in erba sintetica e della tettoia fronte campo bocce siti in viale Dello Sport come meglio individuati nell'allegata planimetria (All. 1).
2. La presente convenzione ha una durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/08/2025 eventualmente prorogabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni, a seguito di richiesta del Gestore da presentarsi entro tre mesi dalla scadenza e formale accettazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Gli immobili sono concessi nello stato di fatto. Il settore gestione del territorio provvederà a consegnare specifica relazione tecnica descrittiva dello stato di consistenza e di agibilità degli stessi (All. 2)  
Si dà atto che allo stato attuale le tribune hanno una capienza massima di posti a sedere di n. 693 persone.

### Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione

Il Gestore accetta in uso il complesso immobiliare di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali e nel rispetto del programma d'uso annuale che lo stesso si impegna a predisporre.

### Art. 3 – Oneri dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale necessarie a mantenere gli impianti e le relative strutture, per tutta la durata dell'affidamento, nelle condizioni definite nel verbale di consegna (es.: spogliatoi, terreno di gioco, impianto di illuminazione, impianto di riscaldamento, tribune spettatori, servizi igienici per il pubblico, recinzione campo, rete protettiva).

L'Amministrazione Comunale s'impegna, nei limiti delle circostanze, ad effettuare i lavori nel rispetto dei calendari delle società sportive utilizzatrici.

Sono in particolare a carico dell'Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

- sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
- modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;

- sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
- nuove costruzioni o rifacimenti di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni.

Ogni altro intervento non compreso fra quelli sopra indicati resta a carico del Gestore.

#### **Art. 4. – Obblighi del Gestore**

Il Gestore si obbliga a:

- a) sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione il verbale di stato di consistenza riportante il valore economico degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori;
- b) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- c) assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo e/o di eventuali smarrimenti;
- d) segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare e corretto svolgimento delle attività;
- e) tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione ed in particolare quelle ridotte per l'utilizzazione degli impianti finalizzata alla promozione dello sport tra giovani di età non superiore a 20 anni;
- g) segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- h) non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo strettamente necessario a tali incombenze;
- i) effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento delle strutture e degli impianti oggetto della presente convenzione, tra cui la tinteggiatura generale esterna e interna e la verniciatura generale di recinzioni e cancellate;
- j) assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;

- k) limitare l'accesso agli impianti ed alla tettoia ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- l) assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- m) stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti e gli spazi in gestione;
- n) provvedere ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo, ed, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 45 giorni dalla data della sottoscrizione della presente convenzione; ove la volturazione delle utenze non fosse possibile per motivi tecnici, ad esempio per la presenza di contatore in comune con altre strutture non oggetto della convenzione, il Gestore provvederà al rimborso delle quota parte delle spese relative ai consumi derivanti dalla lettura dei sub-contatori, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;
- o) garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- p) realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
- q) sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non sub-affidino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- r) mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- s) effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- t) gestire e mantenere in perfetta efficienza il defibrillatore;
- u) far partecipare un rappresentante designato dall'Amministrazione al Consiglio direttivo e agli eventuali incontri con le altre associazioni del territorio volte a definire l'uso dell'impianto.

## **Art. 5 – Adempimenti del Gestore**

Il Gestore è tenuto a provvedere:

1. alle operazioni **giornaliere** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:

**per i campi da calcio:**

- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici una volta al giorno;
  - accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;
2. alle seguenti operazioni **settimanali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

**per campo da calcio in erba naturale:**

- irrigazione del terreno di gioco almeno due volte alla settimana;
- sfalcio, raccolta dell'erba e smaltimento;
- segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
- nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;

**per campo da calcio in erba sintetica:**

- irrigazione del terreno secondo le modalità di gestione del manto in erba sintetica;
- evitare il transito di veicoli o macchine pesanti sopra l'erba;
- verificare il non utilizzo di tacchetti di alluminio o scarpe chiodate;
- non utilizzare prodotti per la marcatura delle linee sul campo da gioco, utilizzati per campi d'erba naturale, come gesso, vernice in spray o qualsiasi altro prodotto chimico aggressivo con il polietilene;

**per le aree interne ed esterne:**

- pulizia del parco, dei viali di accesso, dei marciapiedi e dei parcheggi;
  - svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento secondo modalità e tempi indicati nel calendario della raccolta rifiuti;
3. alle seguenti operazioni **mensili** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

**per gli spogliatoi degli impianti da calcio:**

- lavaggio e pulizia delle superfici vetrate, rimozione delle ragnatele;
- sostituzione delle lampade, prese e spine deteriorate;
- controllo e verifica dell'efficienza delle docce, turche, lavandini, rubinetterie nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;
- pulizia dei filtri dell'aria scambiatori di calore;

**per il campo da calcio in erba naturale:**

- riprese varie di avvallamenti con sabbia e torba e rullatura per il livellamento dei campi da gioco;

**per i campi da calcio in erba sintetica:**

- se possibile spazzolare regolarmente il terreno di gioco. Nel periodo di utilizzo intensivo eseguire l'operazione due/tre volte al mese, nel periodo di scarso utilizzo almeno una volta al mese;

4. alle seguenti operazioni **stagionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

**per gli spogliatoi degli impianti da calcio:**

- rifacimento delle tinteggiature ordinarie interne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- pulizie generali;
- riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati;
- modifiche agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;

**per il campo da calcio in erba naturale:**

- semina nelle zone più colpite almeno due-tre volte all'anno nel periodo di riposo dei campi (autunno, primavera, fine campionati);
- concimazione, due volte all'anno (autunno e primavera);
- stendimento di sabbia e torba quando necessaria;
- rullatura nel periodo invernale e primaverile;
- diserbo nel periodo primavera-estate;

**per il campo da calcio in erba sintetica:**

- verifica della tenuta dell'incollatura;
5. alle seguenti operazioni **periodiche o occasionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

**per le aree esterne**

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
- ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;

**per gli impianti elettrici:**

- sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
- modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
- riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;
- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando ed eventualmente segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali danni o malfunzionamenti;

**per l'impianto igienico-sanitario:**

- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, ecc.) nonché delle relative condotte;
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- manutenzione ordinaria di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

**per l'impianto antincendio:**

- controllo e verifica periodica di funzionamento;
- manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate danneggiate per usura;
- ricarica degli estintori;

**per i locali accessori:**

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) della infermeria e degli spogliatoi dei campi da calcio, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;
- pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda;
- tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;
- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
- piccole manutenzioni;

6. Il Gestore è tenuto ad utilizzare l'area tettoia secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'uso dello spazio della tettoia è limitato al solo svolgimento di attività ludiche e/o sociali da poter svolgere in tale spazio solo se in grado di garantirne la sicurezza;
- b) eventuali utilizzi diversi da quelli indicati potranno essere autorizzati, dandone preventivamente una comunicazione all'Amministrazione;
- c) salvo quanto previsto al precedente comma, lo spazio della tettoia dovrà essere utilizzato in modo conforme alla funzione a cui è destinato e nel rispetto delle presenti norme di disciplina; sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio degli spazi e delle strutture esistenti;
- d) nello spazio della tettoia è consentito l'utilizzo di tavoli o sedie esclusivamente procurate dal Gestore e sotto la piena e completa responsabilità per eventuali danni a cose o persone;
- e) chiusura dello spazio della tettoia con transenne o altri dispositivi quando non utilizzata ai sensi delle lett. a) e b);
- f) nello spazio indicato è inoltre vietato:

- recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora che siano di pregiudizio alla quiete pubblica ed alla tranquillità delle persone;
  - tenere comportamenti o svolgere attività che turbino l'ordine e la sicurezza o possano recare danni all'incolumità delle persone;
  - danneggiare o utilizzare impropriamente l'infrastruttura e/o le attrezzature presenti;
  - accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, o altri oggetti che possano provocare incendi
  - l'ingresso e la sosta con cicli, motocicli ed altri mezzi motorizzati di qualunque tipo;
  - trattenersi oltre l'orario di utilizzo;
  - qualsiasi attività ulteriore in grado, anche solo potenzialmente, di mettere a rischio l'incolumità delle persone e la sicurezza delle cose.
7. Il Gestore è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività.
8. Il Gestore è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi.
9. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari all'igienizzazione e sanificazione degli ambienti.
10. È fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.
11. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità;
12. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività sopra elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per questo possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

#### **Art. 6 – Personale**

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
2. Il Gestore è tenuto a consegnare al responsabile del servizio dell'Amministrazione l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

#### **Art. 7 – Responsabilità**

1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza del centro sportivo durante l'apertura al pubblico degli impianti sportivi.

2. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, per danni o sinistri che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.
3. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione ed è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimale di garanzia non inferiore ad euro 2.500.000,00, ed a presentarne copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Art. 8 – Tutela degli addetti**

1. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
2. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dagli organi competenti, l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti del contributo. La sospensione cesserà nel caso che gli organi competenti accertino che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Gestore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà alcun titolo al risarcimento dei danni.
4. Il Gestore si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 9 – Accesso agli impianti**

1. Si dà atto che sul campo da calcio in erba naturale, oggetto della presente convenzione, potranno essere giocate non più di 5 partite settimanali di cui una infrasettimanale, due il sabato e due la domenica.  
Il gestore avrà la piena disponibilità della partita infrasettimanale e di n. 1 partita il sabato e di n. 1 partita la domenica.  
A salvaguardia della finalità del pubblico interesse, il campo sarà messo a disposizione di eventuali altre società calcistiche aventi sede in Terno d'Isola che ne facciano richiesta.  
In caso di richieste superiore alle due partite disponibili, si darà priorità alla società/associazione sportiva che ha nel proprio organico il maggior numero di tesserati praticanti di età compresa tra i 5 ed i 35 anni residenti a Terno d'Isola.
2. Per quanto riguarda il campo in erba sintetica dovrà rimanere aperto tutto l'anno, salvo eventuale periodo di manutenzione. Il campo potrà essere utilizzato nel rispetto dei seguenti orari:
  - Fascia A: dalle ore 9:00 alle ore 18:00
  - Fascia B: dalle ore 18:00 alle ore 24:00
3. Per quanto riguarda lo spazio della tettoia fronte campo bocce dovrà rimanere aperta tutto l'anno. Potrà essere utilizzata, a seguito di prenotazione, nel rispetto dei seguenti orari:
  - Orario invernale (dal 01 Ottobre al 31 Marzo) dalle ore 09.00 alle 16.00

- Orario estivo (dal 01 Aprile al 30 Settembre) dalle ore 09.00 alle 22.00

In via eccezionale e temporanea sono possibili eventuali utilizzi della tettoia in orari diversi da quelli di normale fruizione previa comunicazione all'Amministrazione.

Eventuali chiusure temporanee dovranno essere rese note mediante l'apposizione di specifici avvisi informandone per tempo l'Amministrazione.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il Gestore è obbligato a concedere in uso gli impianti sportivi e gli spazi relativi a chiunque ne faccia richiesta compatibilmente con la programmazione della propria stagione di avviamento allo sport ed a quella agonistica.
5. Per quanto riguarda la fruizione dello spazio della tettoia fronte campo bocce, a seguito di prenotazione e rispettando l'ordine di arrivo delle richieste dando priorità ai residenti di Terno d'Isola, potrà essere concessa a singoli cittadini, gruppi spontanei, famiglie, associazioni e scuole. Ogni richiesta dovrà avere un referente che sarà responsabile penalmente e civilmente di quanto verrà effettuato nel periodo di prenotazione.
6. L'Amministrazione si riserva l'accesso agli impianti sportivi per i bambini frequentanti le scuole secondarie di primo grado, primarie, infanzia e centri estivi per attività organizzate direttamente dal Comune o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio comunale a livello sportivo e ricreativo. In tal caso nella programmazione delle tariffe d'uso, l'Amministrazione dovrà prevedere agevolazioni specifiche per l'utilizzo degli spazi e degli impianti.
7. L'Amministrazione si riserva altresì di concedere temporaneamente a terzi, dietro contributo o corrispettivo specifico l'uso di spazi esterni e/o strutture, previo accordo con il Gestore, relativamente al periodo e alle modalità di utilizzo, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette attività o manifestazioni.
8. Nelle ipotesi contemplate ai commi 6 e 7, il gestore è obbligato a dare riscontro all'Amministrazione nel termine di quindici giorni, organizzando la programmazione dell'uso degli spazi del complesso sportivo con le esigenze espresse dall'amministrazione che dovranno trovare accoglimento nei successivi 15 giorni.
9. Gli impianti dovranno restare aperti per tutto l'anno.
10. Restano a carico del Gestore tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata della presente convenzione.
11. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi redatti dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni, di cui il Gestore con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di conoscerne i contenuti.
12. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti in gestione, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

## **Art. 10 Tariffe di accesso e uso**

1. Il Gestore provvede alla riscossione delle tariffe di utilizzo (All. 3) determinate dalla Giunta Comunale, tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo.
2. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte comporterà l'immediata risoluzione della convenzione, previa comunicazione con PEC o raccomandata A/R.
3. Il Gestore dovrà dotarsi di un apposito programma applicativo (APP) per la prenotazione degli spazi che dovrà essere condivisa con l'Amministrazione.
4. Sono possibili eventuali accordi per prenotazioni continuative, superiori ai 30 giorni, con Enti o privati;
5. Il Gestore si obbliga a conservare un registro per l'indicazione puntuale di tutte le entrate e uscite relative alle strutture in convenzione; in particolare è obbligato a fornire entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio dell'anno sportivo ultimo concluso, suddiviso per centri di costo, con l'esplicitazione delle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso e da eventuali sponsorizzazioni (striscioni ecc.) e delle uscite derivanti da:
  - costi sostenuti per le utenze;
  - manutenzione ordinaria effettuata e relativi costi sostenuti;
  - attività o manifestazioni svolte;
  - eventuali manutenzioni straordinarie effettuate;
  - costi di dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.
6. Il totale delle somme incassate per le tariffe resteranno nella disponibilità del Gestore per far fronte alle spese di gestione delle strutture sportive affidate con la presente convenzione. Nel caso in cui l'ammontare delle tariffe introitate, in aggiunta al contributo annuo stabilito all'art.11, non copra le spese definite al comma 5, l'Amministrazione Comunale si impegna a valutare la determinazione di un contributo straordinario nella percentuale massima del 50% dell'importo richiesto e comunque fino a un massimo di euro 5.000,00. Nel caso in cui l'ammontare delle tariffe introitate, in aggiunta al contributo annuo stabilito all'art. 11, sia superiore alle spese definite al predetto comma 5, l'importo in eccedenza verrà detratto dalla prima rata trimestrale successiva.
7. Il Gestore e l'Amministrazione potranno concordare l'introduzione di tariffe differenziate per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che nel corso della gestione risultino essere poco frequentate.

## **Art. 11 – Contributi e proventi.**

L'Amministrazione si impegna a versare al Gestore, per ognuna delle stagioni agonistiche comprese nel periodo 01/09/2022 – 30/08/2022, la somma di euro 20.000,00 (*ventimila*), quale contributo in conto esercizio ad integrazione dei ricavi della gestione, preordinato al rimborso delle spese sostenute dal Gestore medesimo per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione. Il contributo sarà liquidato dal Responsabile del procedimento dell'Amministrazione in quattro rate trimestrali così suddivise:

- Entro il 30/09 Euro 6.666,00

- Entro il 28/02 Euro 5.000,00
- Entro il 30/04 Euro 5.000,00
- Entro il 31/08 Euro 3.334,00

#### **Art. 12 - Aggiornamento del contributo**

L'aggiornamento potrà essere richiesto dal Gestore a cadenza annuale e potrà essere accolto dall'Amministrazione sulla base di una oggettiva ed esclusiva valutazione degli aumenti dei costi sopravvenuti nelle stagioni agonistiche successive alla prima riferibili alle utenze dell'energia elettrica, del gas metano da riscaldamento, dell'acqua potabile, delle spese assicurative e di eventuali spese di manutenzione agli impianti gestiti sostenute direttamente dal gestore.

#### **Art. 13 – Verbale di restituzione**

All'atto della riconsegna all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti l'oggetto della presente convenzione deve essere redatto, a cura del Gestore ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

#### **Art. 14 – Cessione attività**

È vietata la cessione a qualsiasi titolo di attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 15 – Risoluzione della convenzione**

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

1. Utilizzo di personale privo dei requisiti di legge.
2. Mancata tenuta e presentazione del registro per la tenuta delle entrate delle uscite come previsto dall'art. 10, comma 5.
3. Mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti.
4. Accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato.
5. Mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione all'art. 4, lett. n).
6. Cessione a terzi delle attività oggetto della presente convenzione a terzi.
7. Scioglimento o cessazione di attività del Gestore.
8. Gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione.
9. Mancata prestazione e presentazione delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini previsti all'art. 7 ovvero mancato rinnovo e vigenza delle garanzie assicurative prescritte dalla presente convenzione.

10. Applicazione di tariffe d'uso dell'impianto non previste o approvate nelle forme previste dalla presente convenzione.
11. Accertata mancanza negli obblighi di mantenimento dell'impianto e delle aree concesse. In tal caso l'Amministrazione disporrà la risoluzione della convenzione dopo la terza contestazione formale nei confronti del Gestore.

#### **Art. 16 – Procedimento in caso di inosservanza obblighi**

1. In caso di inosservanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione il Gestore deve porvi rimedio entro 30 giorni (o termine inferiore in caso d'urgenza) dalla contestazione dell'inadempienza notificatagli in forma scritta dall'Amministrazione.
2. Alla contestazione il Gestore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della stessa a mezzo PEC o raccomandata A/R.
3. Le eventuali giustificazioni del gestore saranno vagliate dal Responsabile del Settore Affari Generali che, sulla base dell'istruttoria esperita e dal contenuto delle stesse, valuterà se concludere o proseguire con il procedimento sanzionatorio.
4. Il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Gestore, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.
5. L'ammontare dell'eventuale sanzione verrà detratto dalla prima rata trimestrale successiva.
6. In caso di reiterate inadempienze o di inadempienze gravi è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere la convenzione.

#### **Art. 17 – Recesso**

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso al Gestore non inferiore a 60 giorni e comunque alla data di conclusione della stagione agonistica, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato, dal ricevimento di comunicazione PEC o lettera raccomandata AR, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. L'Amministrazione potrà rientrare nella piena disponibilità della tettoia fronte campo bocce in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso al Gestore non inferiore a sessanta giorni mediante comunicazione con PEC o lettera raccomandata AR.
3. Il Gestore potrà recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi convenzionati, con preavviso non minore di 60 giorni mediante comunicazione con PEC o lettera raccomandata AR-

#### **Art. 18 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Bergamo.

#### **Art. 19 – Registrazione in caso d'uso**

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1981, n. 186, sono a totale carico del Gestore.

**Art. 20 – Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)**

L'Amministrazione in merito alla presenza dei rischi di interferenze, ex art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi di interferenza.

**Art. 21 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo le previsioni del G.D.P.R. UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Terno d'Isola, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore il Sindaco. Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) del Comune di Terno è il dott. Luigi Mangili di Cloudassistance -Via S.V. de' Paoli, 9 -24023 - Clusone (BG)

**Art. 22 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

.....

Per il Gestore

.....